

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile

Il Giudice, dott.ssa Enza Faracchio,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza dell'8.6.16 ,

rilevato che, nel costituirsi, la Banca ha sollevato, in via preliminare, eccezione di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., motivata dalla necessità di preventive determinazioni giudiziali in ordine a questioni di diritto da porsi alla base dei quesiti da demandare al consulente, e, in subordine, eccezioni di merito richiedenti la risoluzione, all'esito di una compiuta istruttoria, di questioni giuridiche complesse;

considerato, infatti, quanto all'eccezione di prescrizione, che la stessa debba essere valutata anche alla luce dell'andamento del conto corrente e delle rimesse solutorie eventualmente effettuate, nonché, quanto alle eccezioni relative alla illegittima applicazione della cms e degli interessi usurari, la determinazione, anche temporale, della normativa applicabile;

ritenuto di dover condividere il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale *“è inammissibile il ricorso ex art 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica. Tale ricorso infatti, presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse”* (Trib. Rimini 13.07.10) e ancora *“la consulenza tecnica preventiva in questione non potrà essere disposta quando la decisione della controversia implicherebbe la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica, nonché, in assenza di accordo, tra le parti, quando l'espletamento della consulenza determinerebbe di fatto il trasferimento e la compressione in sede sommaria di attività istruttorie complesse tipiche di un giudizio a cognizione piena”* (Trib. Pavia, ord. 14.07.08);

considerato, altresì, che secondo la giurisprudenza oramai largamente maggioritaria, *“non è consentito ricorrere all'istituto della consulenza tecnica preventiva laddove il suo oggetto non verta semplicemente su inadempienze alle sottese obbligazioni contrattuali bensì sull'applicazione ed interpretazione di precise pattuizioni, ritenute tuttavia nulle per violazione di legge. Non si tratta, infatti, di azioni risarcitorie bensì di azioni restitutorie ex art 2033c.c. In tale tipo di controversie, quindi, non potrebbe realizzarsi lo scopo deflattivo perseguito dall'art 696 bis, in quanto, oltre alla questione della quantificazione del danno, demandabile ad un consulente, deve accertarsi in giudizio la questione pregiudiziale della nullità delle clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto”* (Trib. Roma 9.05.2007);

evidenziato, in particolare, che la richiesta indagine, a fronte di contestazioni su determinate previsioni contrattuali e sulla prescrizione, finirebbe per accreditare risultati di indagini peritali privi di completezza e di adeguato scrutinio di ammissibilità che nel futuro ed eventuale ordinario giudizio potrebbero risultare non utili a fronte di diversi orientamenti del Giudice di merito (cfr. Trib. Roma Sez. VIII, 14-11-2014);

ritenuto che le spese del presente giudizio possono essere compensate visti gli orientamenti giurisprudenziali non univoci sull'ammissibilità dello strumento dell'accertamento tecnico preventivo;

Ordinanza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Enza Faracchio, 8 giugno 2016
P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il presente ricorso;
 - compensa tra le parti le spese di lite.
- Si comunichi a cura della Cancelleria.
Nocera Inferiore, 08/06/2016

Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS